

N. 0046668

06/07/2015

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MAREPOS. CNR N. 705/15
REP. CN. N. 25443Consiglio Nazionale
delle Ricerche

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
E
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (C.F. 97047140583), d'ora innanzi denominato "MATTM", con sede in Roma – 00147, Via Cristoforo Colombo n° 44, rappresentato dal Ministro, Dott. Gian Luca Galletti, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero stesso,

e

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.F. 80054330586), d'ora innanzi denominato "CNR", Ente pubblico di ricerca con sede in Roma – 00185, Piazzale Aldo Moro n° 7, rappresentato dal Presidente Prof. Luigi Nicolais, domiciliato per la carica presso la sede del CNR stesso,

d' ora innanzi, per brevità, definite, rispettivamente "MATTM" e "CNR", o singolarmente "Parte", o nell'insieme "Parti".

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordino degli Enti Pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche",

VISTO in particolare l'art. 23-bis del decreto legislativo n. 165/2001, che prevede disposizioni per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione anche fra le pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO CHE

- tra le priorità sulle quali si concentra l'impegno del MATTM vi sono quelle della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e del patrimonio marino, la riduzione dell'inquinamento atmosferico, nonché la valutazione di impatto ambientale (VIA), la valutazione ambientale strategica (VAS) e l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e che il MATTM ha competenze in materia di tutela del suolo dalla desertificazione nonché del patrimonio idrogeologico e coordina e sovrintende alle funzioni previste dal d.l.vo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell'ambiente);
- il CNR è ente pubblico di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare l'attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese e ha, tra i suoi obiettivi prioritari, il sostegno all'eccellenza della ricerca italiana, nonché la realizzazione di masse critiche di attività sufficienti all'acquisizione e al consolidamento di leadership nel contesto nazionale ed internazionale, da conseguire attraverso un sistema integrato di partecipazione e di condivisione di tutte le componenti della filiera del sapere e dell'innovazione;
- il MATTM e il CNR sono già impegnati, in particolare, a sviluppare azioni congiunte di collaborazione tese a:
 - I. promuovere progetti nazionali integrati idonei a perseguire una migliore valorizzazione delle eccellenze presenti ed emergenti sul territorio nazionale;
 - II. promuovere forme di collaborazione tra il settore di ricerca pubblico e privato attraverso il potenziamento di esperienze aggregative e l'integrazione dei sistemi di ricerca – formazione – innovazione.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Finalità)

1. Tenuto conto delle priorità nazionali e in linea con le strategie dell'Unione europea per il 2020, il MATTM e il CNR ritengono di prioritaria importanza rendere coerenti e sinergiche le rispettive priorità, programmi e attività per favorire il sistema italiano della ricerca.

2. A tal fine, le Parti intendono instaurare una collaborazione rafforzata, mirata a definire concordemente le strategie e le linee di azione per promuovere la ricerca e l'innovazione nel settore della tutela ambientale, della sostenibilità, della *green economy*, della tutela dal dissesto idrogeologico e della mitigazione degli impatti sugli ecosistemi.

Articolo 2

(Modalità)

1. Per la realizzazione delle citate finalità, d'intesa tra le Parti, è istituito un Comitato strategico paritetico costituito da sei membri, designati in egual misura da ciascuna Parte, che si riunirà periodicamente per la definizione degli obiettivi strategici, delle aree geografiche e degli ambiti d'interesse prioritari.

2. La nomina e la sostituzione dei componenti del Comitato strategico di cui al precedente comma è effettuata da ciascuna delle Parti dandone comunicazione scritta e preventiva all'altra. I componenti del Comitato scelgono al loro interno un coordinatore, che convoca e presiede le sedute.

3. Il Comitato stabilisce le iniziative di monitoraggio e di verifica dei risultati attesi e dei risultati conseguiti e potrà invitare a partecipare ai propri lavori i rappresentanti di altri soggetti eventualmente coinvolti nell'attuazione della presente Intesa.

4. Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti o consulenti del CNR e del MATTM o di altre strutture territoriali ad esse collegate, aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

5. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Articolo 3

(Ambiti della collaborazione)

1. Le Parti avvieranno un modello integrato di collaborazione professionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, anche mettendo ciascuno a disposizione dell'altro – compatibilmente con le risorse disponibili - qualificate risorse umane destinate a svolgere attività di promozione e sostegno del sistema italiano della ricerca. Il numero e il profilo professionale delle risorse umane interessate allo scambio e la disciplina dei relativi distacchi saranno definiti sulla base di separate convenzioni operative.

2. Gli ambiti della collaborazione riguarderanno:

- a. cambiamenti climatici;
- b. rifiuti;
- c. bonifiche e risanamento dei siti contaminati;
- d. biodiversità e *green economy*;
- e. *marine strategy*;

- f. protezione del suolo e dissesto idrogeologico;
- g. inquinamento atmosferico;
- h. rischio industriale;
- i. energie alternative e rinnovabili;
- j. valutazione del rischio industriale.

Articolo 4

(Atti esecutivi)

1. Per ogni specifica azione, attività, iniziativa o progetto individuato per il perseguimento degli obiettivi programmatici approvati dal Comitato strategico, le Parti provvederanno alla elaborazione di specifici atti esecutivi, che saranno successivamente sottoscritti dai soggetti partecipanti.
2. Negli atti, in linea generale, saranno affidate al CNR le attività di ricerca e saranno individuate le modalità di esecuzione.

Art.5

(Diritti di Proprietà Industriale)

1. A meno che non sia diversamente stabilito da atti sottoscritti successivamente, le Parti si impegnano a seguire le disposizioni del Codice della proprietà industriale (D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle imprese che eventualmente partecipino alle attività comuni.
2. Ognuno dei soggetti interessati sarà titolare dei diritti di proprietà industriale su quanto da essi realizzato individualmente nell'ambito delle attività previste.
3. I risultati e i progetti elaborati congiuntamente saranno di proprietà congiunta dei soggetti interessati.
4. Le modalità dell'eventuale utilizzo industriale sarà stabilito all'interno delle singole Convenzioni operative.

Art.6

(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a osservare la massima riservatezza, a non divulgare, non utilizzare per scopi diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle attività previste, tutte le informazioni, anche di carattere tecnico, industriale e commerciale, assunte nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo.

Art. 7

(Comunicazione e conoscibilità del Protocollo d'Intesa)

1. Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata conoscibilità da parte del pubblico del contenuto del presente Protocollo d'Intesa e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso comunicati stampa e una comune attività di comunicazione, che comprenda la pubblicazione del testo e delle conseguenti attività sui siti internet istituzionali.

Art.8

(Entrata in vigore e durata)

1. Il presente Protocollo, che decorre dalla data della firma anche digitale, ha durata triennale ed è rinnovabile sulla base di espresso accordo scritto. Il presente Protocollo potrà essere modificato o integrato d'intesa tra le Istituzioni contraenti.

2. Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo in qualunque momento e per qualunque causa, dandone comunicazione alla controparte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno novanta giorni.

3. La cessazione anticipata degli effetti del presente Protocollo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore delle Istituzioni contraenti, né produrrà alcun effetto sulle attività in corso al momento dello scioglimento, che resteranno regolate, per quanto di ragione, dal presente Protocollo e dalle rispettive convenzioni operative.

Art.9

(Controversie)

1. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Protocollo, le Parti procederanno per via amministrativa con un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie è il Foro di Roma.

Articolo 10

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente protocollo non possono derivare oneri finanziari a carico delle Parti.

Il presente Protocollo è redatto in due originali.

Roma,

per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Prof. Luigi Nicolais



per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Dott. Gian Luca Galletti

